

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2021
268/2021/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL PER L'ANNO 2022 E DISPOSIZIONI IN RELAZIONE AL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI PER L'ANNO 2020

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1164^a riunione del 28 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 607/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 474/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTRG 5PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2020, 43/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 43/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 229/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2020/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 380/2020/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 474/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il quinto periodo di regolazione (RTRG 5PR GNL), in vigore dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023;
- ai sensi dell’articolo 29 della RTRG 5PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all’Autorità le proposte tariffarie per l’anno $t+1$, trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell’anno t rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all’anno $t-1$;
- in particolare, l’articolo 29 prevede che le proposte tariffarie includano, tra l’altro:
 - a) l’ammontare dei ricavi di riferimento RL ;
 - b) le componenti di ricavo a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* e dei costi di ripristino;
 - c) i corrispettivi per il servizio di rigassificazione;
 - d) le condizioni tecnico-economiche per la fornitura di ulteriori servizi;
 - e) i quantitativi di Gnl necessari a coprire gli autoconsumi e le perdite della catena di rigassificazione e gli eventuali quantitativi di energia elettrica necessari a coprire i consumi della catena di rigassificazione;
 - f) il dettaglio dei criteri utilizzati per operare l’eventuale ripartizione tra:
 - i. quantitativi di energia elettrica o di Gnl funzionale alla produzione di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale, considerando la potenza media impegnata per il funzionamento di base del terminale;
 - ii. quantitativi di energia elettrica o di Gnl associati ai consumi e alle perdite della catena di rigassificazione;
- con la deliberazione 229/2020/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all’anno 2021, nonché i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro-forma* relativi all’anno 2020, rideterminati – rispetto a quelli approvati con deliberazione 43/2020/R/GAS – sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell’anno 2019;
- gli articoli 17 e 19 della RTRG 5PR GNL disciplinano rispettivamente le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, inclusi i criteri di determinazione delle relative spettanze, e il meccanismo perequativo per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo;
- l’articolo 18 della RTRG 5PR GNL prevede che le imprese di rigassificazione comunichino alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) e all’Autorità, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza, l’ammontare delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi e le informazioni utilizzate per il calcolo e che l’Autorità, nell’ambito del procedimento di

approvazione delle proposte tariffarie, disponga il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;

- ai sensi del comma 31.1 della RTRG 5PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione trasmettono l'attestazione dei ricavi e l'ammontare di perequazione per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo di cui all'Articolo 19 della RTRG 5PR GNL, relativi all'anno precedente;
- con deliberazione 380/2020/R/COM è stato avviato un procedimento per l'aggiornamento dei criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo di regolazione che decorre dall'1 gennaio 2022; e che tale procedimento risulta tuttora in corso.

CONSIDERATO CHE:

- la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2021 (prot. Autorità A/19673 del 3 maggio 2021), come integrata con comunicazione dell'8 giugno 2021 (prot. Autorità A/23859 del 9 giugno 2021) in risposta alla richiesta di approfondimenti da parte degli Uffici inviata il 26 maggio 2021 (prot. Autorità P/22633), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2022 e dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2021 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo afferenti all'anno 2020, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 5PR GNL;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 30 aprile 2021 (prot. Autorità A/19687 del 3 maggio 2021), come modificata e integrata con comunicazione del 10 giugno 2021 (prot. Autorità A/24074 del 10 giugno 2021) in risposta alla richiesta di approfondimenti da parte degli Uffici inviata il 26 maggio 2021 (prot. Autorità P/22634), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2022 e dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2021 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo afferenti all'anno 2020, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e che nell'ambito di tale proposta, la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., tra l'altro:
 - a. non ha valorizzato i quantitativi di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale, in quanto di incidenza trascurabile, prossima allo 0% del totale dell'energia mediamente scaricata al terminale;
 - b. ha richiesto l'applicazione del coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione proposto per l'anno 2022, pari a 0,43%, a decorrere dall'1 ottobre 2021, prevedendo pertanto di applicare per il periodo ottobre-dicembre 2021 un coefficiente inferiore a quello approvato per l'anno 2021 con deliberazione 229/2020/R/GAS, pari a 0,64%;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2021 (prot. Autorità A/19531 del 30 aprile 2021), come modificata e integrata con comunicazione del 4 giugno 2021 (prot. Autorità A/23470 del 4 giugno 2021) in

risposta alla richiesta di approfondimenti da parte degli Uffici inviata il 26 maggio 2021 (prot. Autorità P/22632), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2022 e dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2021 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo afferenti all'anno 2020, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e che nell'ambito di tale proposta la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha, tra l'altro, enucleato dai costi operativi riconosciuti per il servizio di rigassificazione alcuni costi afferenti ai servizi marittimi che hanno dimostrato avere una natura variabile in funzione degli approdi, proponendo contestualmente un incremento della tariffa di rimorchio e ormeggio, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 13, 15 e 25 della RTRG 5PR GNL.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione in data 30 aprile 2021 (prot. Autorità A/19674 del 3 maggio 2021), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2020, comunicando tra l'altro:
 - a. l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2020, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
 - b. ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 5PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2020, pari a euro 3.800.256, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 5PR GNL;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione in data 30 aprile 2021 (prot. Autorità A/19687 del 3 maggio 2021), come modificata con comunicazione del 10 giugno 2021 (prot. Autorità A/24074 del 10 giugno 2021), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2020, comunicando tra l'altro l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2020, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari ad euro -723;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazioni in data 5 marzo 2021 (prot. Autorità A/10882 del 5 marzo 2021) e 30 aprile 2021 (prot. Autorità A/19536 del 30 aprile 2021), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2020, comunicando tra l'altro:
 - a. l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2020, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
 - b. ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 5PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2020, pari a euro 52.840.883, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 5PR GNL;
- con la deliberazione 607/2016/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- con la deliberazione 548/2017/R/GAS l'Autorità ha disposto la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 607/2016/R/GAS, procedendo al ricalcolo

dei ricavi di riferimento della società relativi agli anni 2013-2017 e delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per gli anni 2013-2016 e determinando l'importo da riconoscere alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. a titolo di conguaglio del fattore di copertura dei ricavi per gli anni dal 2013 al 2016, in misura pari a euro 51.158.773, da erogarsi in cinque rate annuali, pari a euro 10.231.754, a decorrere dall'anno 2017; contestualmente alle spettanze relative all'anno 2020, pertanto, la Cassa provvede a liquidare anche la quarta delle cinque rate a conguaglio del fattore di copertura dei ricavi per gli anni 2013-2016, per un importo complessivo da riconoscere alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. pari a euro 63.072.637.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nelle more della conclusione del procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM per l'adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas, utilizzare, ai fini delle proposte tariffarie per l'anno 2022, un valore del tasso di remunerazione pari a quello in vigore per l'anno 2021, prevedendo che i ricavi di riferimento per il servizio di rigassificazione del Gnl relativi all'anno 2022, rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo in sede di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2023, tengano anche conto dell'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto per l'attività di rigassificazione che sarà determinato in esito al suddetto procedimento;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2022, presentata dalla società GNL Italia S.p.A.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2022, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., accogliendo altresì la richiesta della società di applicare, a decorrere dall'1 ottobre 2021, il coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione proposto per l'anno 2022;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2022, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- approvare le proposte di rideterminazione, sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2020, dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi *pro-forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 5PR GNL, relativi all'anno 2021, presentate dalle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- rilasciare alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2020 per le società GNL Italia S.p.A. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

DELIBERA

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all'anno 2022, presentata dalla società GNL Italia S.p.A., come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all'anno 2022, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all'anno 2022, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., come riportata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
4. di approvare le proposte delle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. di rideterminazione, sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2020, dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi *pro-forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 5PR GNL, relativi all'anno 2021, come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
5. di accogliere la richiesta presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. di applicare, a decorrere dall'1 ottobre 2021, il coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione proposto per l'anno 2022, pari a 0,43%;
6. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2020 per la società GNL Italia S.p.A. per un ammontare pari a euro 3.800.256;
7. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2020 per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., nonché della quarta delle cinque quote delle spettanze pregresse, per un ammontare complessivo pari a euro 63.072.637;
8. che le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. regolino con la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali le partite relative all'ammontare di perequazione dell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, come risultante dai dati trasmessi dalle società stesse all'Autorità, riportate nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
9. di prevedere che i ricavi di riferimento per il servizio di rigassificazione del Gnl relativi all'anno 2022, rideterminati in sede di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2023 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, tengano anche conto dell'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto per l'attività di rigassificazione che sarà determinato in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM;

10. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini